



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2014

Modificato: C.C. N. 12 del 31.03.2016
C.C. N. 84 DEL 20.12.2018
C.C. N.17 DEL 28.03. 2019



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

INDICE

CAPITOLO 1

Disciplina generale dell'imposta unica comunale (IUC) pag.4

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Articolo 3 COMPONENTI DEL TRIBUTO

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

CAPITOLO 2

Disposizioni comuni pag. 5

Articolo 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Articolo 6 DICHIARAZIONE

Articolo 7 DICHIARAZIONE TARI

Articolo 8 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE

Articolo 9 MODALITA' DI VERSAMENTO

Articolo 10 SCADENZE DI VERSAMENTO

Articolo 11 PAGAMENTO

Articolo 12 IMPORTO MINIMO DEL PAGAMENTO

Articolo 13 VERIFICHE E ACCERTAMENTI

Articolo 14 SANZIONI E INTERESSI

Articolo 15 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 16 CONTENZIOSO

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 IMPORTI MINIMI ACCERTAMENTO

Articolo 19 RIMBORSI

Articolo 20 CALCOLO DEGLI INTERESSI

Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 22 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Articolo 23 ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO 3

Regolamento per la disciplina della componente imposta municipale propria (IMU) pag. 13

Articolo 24 OGGETTO

Articolo 25 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 26 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 27 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 28 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 29 BASE IMPONIBILE

Articolo 30 RIDUZIONI

Articolo 31 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

Articolo 32 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 33 ASSIMILAZIONI

Articolo 33 – bis RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Articolo 34 ESENZIONI

Articolo 35 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

CAPITOLO 4

Regolamento per la disciplina della componente tributo per i servizi indivisibili (TASI) pag. 21

Articolo 36 OGGETTO

Articolo 37 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 38 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Articolo 39 ESCLUSIONI

Articolo 40 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 41 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 42 BASE IMPONIBILE

Articolo 43 ALIQUOTE

Articolo 44 RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Articolo 45 RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 46 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

CAPITOLO 5

Regolamento per la disciplina della componente tassa rifiuti (TARI) pag. 25

Articolo 47 OGGETTO

Articolo 48 PRESUPPOSTO

Articolo 49 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 50 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 51 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 52 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 53 ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 54 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 55 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 56 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 57 COSTO DI GESTIONE

Articolo 58 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 59 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 60 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 61 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 62 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 63 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 64 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 65 SCUOLE STATALI

Articolo 66 TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 67 TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 68 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 69 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Articolo 70 RIDUZIONI PER IL RICICLO

Articolo 71 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 72 CUMULO DI RIDUZIONI

ALLEGATO A

ALLEGATO B



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il Comune di Negrar di Valpolicella disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Articolo 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. La IUC, di seguito regolamentata, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI)

Articolo 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. La IUC si articola in due componenti:
la componente patrimoniale
 - A) l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle classificate in A1, A8 e A9, e relative pertinenze, di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;la componente servizi, articolata a sua volta:
 - B) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, di cui ai commi 669/679 della Legge 147/2013, Legge 208/2015 e s.m.e.i, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - C) nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del solo utilizzatore, di cui ai commi 641/666 della legge 147/2013 e s.m.e.i.;

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Negrar di Valpolicella per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 5
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 6
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente e altre informazioni che l'Amministrazione riterrà opportune ai fini della gestione dell'entrata tributaria.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU;
6. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.
7. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 7



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DICHIARAZIONE TARI

Obbligo di dichiarazione e contenuto

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, richiedono al contribuente, come documento propedeutico al rilascio di quanto sopra, di presentare la dichiarazione in oggetto, fermo restando, in tutti gli altri casi, l'obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione entro i termini previsti.
5. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. L'Ufficio potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tassa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da comunicazioni/concessioni/permessi emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto ecc.).
7. In caso di decesso del titolare di un'utenza domestica, l'utenza stessa viene volturata d'ufficio al nuovo soggetto intestatario della scheda di famiglia anagrafica, se presente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. Qualora il decesso comporti l'estinzione del nucleo familiare, il nuovo soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'intestazione dell'utenza può essere effettuata d'ufficio in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f) L'indirizzo PEC
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. Per le utenze non domestiche è obbligatoria la trasmissione via PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Articolo 8

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato entro il 15 marzo di ciascun anno dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - c) le aliquote e le detrazioni dell'IMU;
2. le aliquote e le detrazioni di cui alla lettera b) e c), in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Resta comunque ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/200 per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei tributi di cui alle lettere b) e c) deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. n. 360/98 ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 2011/2011. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 9

MODALITA' DI VERSAMENTO



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

1. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI, avviene in via prioritaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 10

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze di pagamento dell'IMU, della TASI e della TARI, sono così stabilite:
 - a. IMU: due rate scadenti il 16 GIUGNO e il 16 DICEMBRE di ciascun anno.
 - b. TASI: due rate scadenti il 16 GIUGNO e il 16 DICEMBRE di ciascun anno.
 - c. TARI: due rate scadenti il 31 MAGGIO e il 30 NOVEMBRE di ciascun anno. Nel caso di mancata approvazione del Piano Finanziario entro il termine del 28 FEBBRAIO sarà comunque possibile procedere con l'emissione dell'acconto della tassa rifiuti sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Gli avvisi di pagamento relativi al saldo tengono conto delle variazioni e delle denunce presentate entro il mese precedente l'elaborazione del ruolo; pertanto per quelle variazioni pervenute successivamente l'utente potrà chiedere il ricalcolo corretto all'Ufficio Tributi o, in caso di versamento già effettuato, il rimborso. Nel caso in cui l'utente non chieda il ricalcolo/rimborso, le variazioni intervenute successivamente all'emissione del ruolo a saldo avranno effetto dall'anno successivo.
2. Per quanto riguarda l'IMU e la TASI è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per gli enti non commerciali il versamento dell'IMU avviene in tre rate; le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente devono essere versate rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre; l'ultima a conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento:
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi nel caso di Gravi calamità naturali;

Articolo 11

PAGAMENTO

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Articolo 12

IMPORTO MINIMO DEL PAGAMENTO

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo IMU e TASI qualora l'importo annuale dovuto per ciascun tributo relativamente a tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 12,00 ai sensi dell'art. 25 della Legge 289/2002 e s.m.e.i.

Articolo 13

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
10. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Articolo 14

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
2. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 472/1997.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di accertamento.

Articolo 15

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1 Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 2 Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 16

CONTENZIOSO

- 1 In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 18

IMPORTI MINIMI ACCERTAMENTO

1. Non si procede ad accertamento qualora l'importo complessivo dovuto – comprensivo di sanzioni ed interessi non superi l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Articolo 19
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare, al netto di qualsiasi interesse, possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune allo stesso titolo IMU o TASI;
5. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Articolo 20
CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 27.12.2006 n. 296.

Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Articolo 22
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo pro tempore vigente delle norme stesse.

Articolo 23
ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento con le relative modifiche entra in vigore il 01.01.2019.
2. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione CC n. 53 del 27.09.2012 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

3. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.e.i. è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 24/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
5. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 24

OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione nel Comune di Negrar di Valpolicella dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente capitolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 25

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Negrar di Valpolicella. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Negrar di Valpolicella in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Articolo 26

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, esclusa, a decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nei termini di cui al successivo articolo.

Articolo 27

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta IMU di cui al presente regolamento:
 - a) per **“abitazione principale”** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per **“pertinenze dell'abitazione principale”** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Vale la disciplina civilistica di cui all'art. 817 del codice civile: sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima;

- c) per **“fabbricato”** si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- d) per **“area fabbricabile”** si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e/o del Comune e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, ai sensi della vigente legislazione regionale. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. Detta agevolazione decade dal rilascio di un permesso di costruire a decorrere dalla data di inizio lavori;
- e) per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.

Articolo 28 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso;



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, posseduta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione (ai sensi del D.L. 16/2012).

Articolo 29

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con [decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701](#), con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Per i terreni agricoli, nonché per quelli incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore, dal 01.01.2014 è pari a 75.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'imposta Municipale Propria. Tali valori non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto gli stessi. I valori delle aree di cui sopra, potranno essere variati periodicamente con Deliberazione di Giunta Comunale adottata ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
6. Ai sensi dell'art. 31, comma 20, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, il Comune è tenuto a comunicare al contribuente quando attribuiscono ad un terreno la natura di area edificabile, con le modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza (PEC- Servizio Postale ecc.).

Articolo 30 RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è dichiarata tramite apposito decreto emesso dall'Ufficio tecnico competente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia edilizia; non possono tuttavia considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati che abbiano utenze attive. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano uno stato di degrado fisico o igienico – sanitario sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), aventi le seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dall'insalubrità dei locali, mancanza di infissi interni, allaccio a tutte le opere di urbanizzazione primaria, mancanza di sanitari.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili, a qualunque destinazione d'uso, il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammmodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4, nonché il mancato allacciamento alle utenze (luce, acqua, gas);

- c) con decorrenza dal 01/01/2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'agevolazione, in base all'art.1 comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori;
2. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di inagibilità all'Ufficio Tecnico Comunale e per coloro che presentano l'autodichiarazione, nei termini stabiliti per la dichiarazione IUC, la riduzione si applica dalla data dell'evento.
 3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal Contribuente con apposito sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato;
 4. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con presentazione di apposita dichiarazione di variazione IUC.

Articolo 31

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.
2. In caso di edificazione di fabbricato su area vergine, demolizione e ricostruzione di fabbricato, interventi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. c – d – f del D.P.R. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area per il periodo dalla data di inizio lavori fino alla ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui è comunque utilizzato il fabbricato, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di agibilità;
3. Rendita catastale del fabbricato di nuova costruzione dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove quali l'allacciamento a pubbliche utenze (luce, gas, acqua) o dall'attivazione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani in seguito a denuncia o su accertamento d'ufficio e da ogni altro dato rilevante in possesso degli uffici. In ogni caso, è da intendersi fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta in catasto a prescindere dall'avvenuta comunicazione di fine lavori o del rilascio di certificati di agibilità o abitabilità;
4. Pertanto per i fabbricati esistenti, oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31. comma 1 lett. c – d – e della L. 457/78 modificato dal D.P.R. 380/2001, il valore dell'area è determinato sulla base del valore di ristrutturazione indicato nelle tabelle dei valori venali approvati



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

annualmente dal Comune, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;

5. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, le stesse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, come indicato nel comma precedente. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Articolo 32

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, classificate in C2, C6 e C7, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 33

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune assimila all'abitazione principale
 - a) A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, con decorrenza dal 01/01/2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 2. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13
 - 3. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare la condizione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato;

Articolo 33 bis

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO.

- 1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal 2016, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.

Articolo 34 ESENZIONI

- 1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

- g) tutti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Negrar di Valpolicella è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e classificato tra i comuni parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - i) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - j) i fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole di cui al comma 3 bis dell'art. 9 del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n. 133, con specifica annotazione in catasto per ogni unità immobiliare dell'avvenuta presentazione della richiesta presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, ad eccezione dei fabbricati classificati in D/10 e in A/6;
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
 3. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma lett. h e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IUC, apposita denuncia con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 35

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

CAPITOLO 4
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Articolo 36
OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.e.i.

Articolo 37
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati nel presente regolamento.

Articolo 38
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 39
ESCLUSIONI

1. Sono altresì esclusi i terreni agricoli e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 40
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 38.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

- In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
 3. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal possessore.
 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai titolari di diritti reali e una in capo ai detentori, ciascuna al suo interno di natura solidale.
 5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna;
 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 8. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il Comune non procederà ad accertamento qualora ogni possessore ed ogni detentore effettui il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni, qualora la somma dei singoli versamenti sia pari all'importo del tributo dovuto.
 9. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 41

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Articolo 42

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 30 del presente regolamento.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Articolo 43

ALIQUEUTE

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. 446/97, fino al suo azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
 - b) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 1 per mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all' azzeramento.
 - c) la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - d) per il 2014 e per l'anno 2015 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;
 - e) Per i medesimi anni i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui sopra, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile. Resta comunque ferma la facoltà prevista dall'art. 1 comma 28 della Legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).
4. I predetti limiti massimi e minimi devono intendersi automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Articolo 44

RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.

Articolo 45

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni con un unico occupante;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - e) Fabbricati rurali ad uso abitativo;

Articolo 46

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) **Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**
 - b) **Illuminazione pubblica e servizi connessi**
 - c) **Servizio di gestione e tutela del patrimonio comunale**
 - d) **Attività culturali e sociali finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale**
 - e) **Servizi cimiteriali**
 - f) **Pubblica sicurezza e vigilanza**
 - g) **Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale**
 - h) **Servizi di protezione civile**
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci costo;
3. Il costo deve determinarsi per ciascun servizio tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi di contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi di servizio assicurata dalla TASI.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

CAPITOLO 5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 47

OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del solo utilizzatore, di cui ai commi 641/666 della legge 147/2013 e s.m.e.i.;

Articolo 48

PRESUPPOSTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dall'art. 49 del presente regolamento.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA/DIA).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 49

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 10/07/1969 e dal Regolamento di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Consiglio Comunale n. 60 del 29.06.2000 nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 50

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A al presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie nei limiti definiti dall'apposito articolo presente nel REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI.

Articolo 51

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 52

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Articolo 53

ESCLUSIONI PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) depositi per legna e attrezzi agricoli.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, come previsto dal presente regolamento ai fini IMU.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 54

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Articolo 55

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestandibile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per ciascuna colonnina di erogazione.
6. La superficie delle aree esterne di deposito materiali (es. edili, pietre, legno, ecc.) adibita ordinariamente all'espletamento dell'attività economica è inserita nella categoria 3 (autorimesse, magazzini, depositi ...) delle tabelle 3/a e 4/a allegate al DPR 158/99 e viene tassata nella misura del 25% della tariffa.
7. La superficie interna degli autosaloni è tassabile per intero, la parte esterna usata come area espositiva è tassata al 10% dei mq totali.

Articolo 56

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Analogamente la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 50%.
4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella elvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dall'apposito articolo presente nel **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI**.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 57

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'Ufficio Comunale competente e/o dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno entro il 15 marzo di ciascun anno, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 58

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dal D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla Legge 68/2014 e dal presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Articolo 59

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. Il Comune provvede a ritirare la frazione verde/ramaglie dei rifiuti, con sistema a porta a porta, presso il domicilio dell'utente. Il contribuente che intende usufruire del servizio deve aver presentato regolare denuncia presso l'Ufficio Tributi, e presentare domanda presso l'Ufficio Ecologia, il quale a fronte di un contributo di € 10,00 fornisce all'utente un bidone da Lt. 240,00, a titolo di comodato d'uso, munito di un cip identificativo. Il costo del servizio, come stabilito dal Piano Finanziario, sarà addebitato direttamente all'utente interessato in sede di riscossione della tariffa. Nel caso in cui l'utente intenda usufruire di più bidoni, l'importo verrà maggiorato, sulla base di quanto stabilito dal Piano Finanziario.

E' previsto il pagamento della metà dell'importo annuale, qualora l'attivazione venga richiesta dopo il 30 giugno o la cessazione del servizio venga inoltrata dall'utente con comunicazione presentata al protocollo comunale entro il 30 giugno.

L'Ufficio competente potrà eseguire dei controlli circa la regolarità del pagamento del servizio e, qualora tale pagamento non fosse regolare, il servizio potrà essere interrotto mediante rimozione del bidone assegnato. L'utente può richiedere una nuova attivazione solo se in regola con i pagamenti arretrati.

Articolo 60

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la relativa dichiarazione sia presentata entro i termini di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento (30 giugno dell'anno successivo alla variazione).
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine indicato al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 6 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 61

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in riferimento alla produzione-media procapite desumibile da tabelle statistiche fornite dal Ministero. Durante l'esercizio è possibile apportare dei correttivi alle modalità di calcolo della parte variabile della tariffa, finalizzati alla funzionalità del servizio e alla copertura di eventuali costi aggiuntivi o imprevisti.

Articolo 62

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente viene comunque considerata ai fini della determinazione della tariffa, se il periodo di assenza è inferiore a 6 mesi. Nel caso in cui l'assenza si protrae per un periodo superiore ai 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'art. 68, comma 2, del presente Regolamento.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data di effettiva variazione.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Articolo 63

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche fa riferimento alle tabelle contenute nel decreto attuativo della tariffa.

Articolo 64

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. La superficie delle unità immobiliari destinata ad uso ricettivo/turistico diverso dagli alberghi quali locazioni turistiche, Bed & Breakfast, affittacamere o altra tipologia assimilata alle precedenti da normativa di legge, verrà classificata nella specifica categoria 37 di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 65

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione-dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Articolo 66

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 70, (riciclo), 71 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 72 (cumulo di riduzioni) del presente regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 68 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 69.

Articolo 67

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 68

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 40%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 40%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per tali unità immobiliari si considera come numero degli occupanti quello risultante dal nucleo familiare anagrafico del Comune di residenza dell'intestatario.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, in cui l'utente dichiara sotto la propria responsabilità di smaltire per conto proprio i rifiuti organici. Per poter usufruire di tale riduzione i rifiuti organici non devono essere conferiti al servizio pubblico, ma devono essere smaltiti dal contribuente con mezzi propri mediante l'uso del composter, o mediante conferimento degli stessi in una concimaia o buca nel terreno di proprietà adiacente l'abitazione.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Non si può usufruire della riduzione quando la concimaia o buca si trova in prossimità di giardini di condomini o di case a schiera e quando non vengono rispettate le norme igieniche.

4. La riduzione per compostaggio si applica dalla data del protocollo della relativa richiesta.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. La riduzione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e la riduzione per autosmaltimento della frazione umida dei rifiuti possono essere cumulabili.
7. E' prevista la riduzione del 40% del tributo annuo dovuto qualora all'interno del proprio nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap ai sensi della L. 104 del 05.02.1992 art. 3, comma 3, e con un ISEE sino ad € 10.000,00.

Per l'applicazione di tale riduzione il soggetto deve presentare apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi ed allegare idonea documentazione (certificazione L. 104/1992 e ISEE sino a € 10.000,00). Per usufruire dell'agevolazione nell'anno di competenza è necessario presentare la richiesta entro il 30 giugno.

Tale dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, qualora rimangano invariate le condizioni per usufruire di tale riduzione. In caso contrario il dichiarante è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni agevolative.

Articolo 69

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA).
3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti a negozi o ad attività di ristorazione, che per la loro sfavorevole ubicazione, situati non sulla strada provinciale e in frazioni di montagna, abbiano una produzione di rifiuti minore dimostrabile da un minore afflusso di pubblico.
4. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'articolo precedente.

Articolo 70

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30 % della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la quantità presunta media di produzione (Sup. X kd).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando idonea documentazione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Articolo 71

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti secchi, umidi, carta e plastica viene effettuato mediante raccolta a porta a porta in tutte le zone del Comune.
2. Se il servizio di raccolta dei rifiuti secchi, umidi, carta e plastica, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile, bensì ad una lontananza superiore a mt. 500 effettivi di percorrenza, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%. La riduzione verrà applicata su richiesta dell'utente dopo la verifica, da parte del competente Ufficio, della sussistenza del requisito e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda.
3. Per quanto riguarda la raccolta del vetro, la lontananza di almeno un chilometro della campana alla zona in cui si producono rifiuti comporta che il tributo venga ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 17%. La riduzione verrà applicata su richiesta dell'utente dopo la verifica, da parte del competente Ufficio, della sussistenza del requisito e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata presentata la domanda.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle utenze non domestiche.
5. Il tributo è dovuto nella misura **massima** del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 72

CUMULO DI RIDUZIONI E CONTROLLI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si prevede si possano applicare non più di due riduzioni, individuate fra quelle più favorevoli al contribuente e comunque fino ad un limite massimo del 60% della tariffa.
2. Il Comune si riserva di effettuare, tramite il competente Ufficio, i dovuti controlli per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti e l'effettivo diritto all'applicazione delle riduzioni.

Articolo 73

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per gli utenti ai quali dall'1 luglio 2015 è stata tolta la riduzione per lontananza dai cassonetti essendo stato attivato, a partire da tale data, il servizio di raccolta porta a porta, è riconosciuta la riduzione per lontananza dal punto di raccolta di cui all'art. 71 comma 2, qualora tale requisito sussista in base al presente Regolamento, a partire dall'1 luglio 2015. Tale riduzione verrà calcolata a conguaglio sull'acconto della tassa rifiuti dell'anno 2016.
2. Per gli utenti ai quali dall'1 luglio 2015 è stata tolta la riduzione per lontananza dai cassonetti essendo stato attivato, a partire da tale data, il servizio di raccolta porta a porta, verrà altresì applicata la riduzione del 17% per lontananza dalla campana, di cui all'art. 71 comma 3, qualora tale requisito sussista, a far data dall'1 luglio 2015. Tale riduzione verrà calcolata a conguaglio sull'acconto della tassa rifiuti dell'anno 2016.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil - pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie per i Comuni con più di 5.000 abitanti:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
37. Strutture ricettive